

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2554

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICOTRA, SODDU, VAIRO

Presentata il 6 aprile 1988

**Inquadramento dei messi di conciliazione
nel ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si tende ad andare incontro alle insistenti e giuste richieste di una delle categorie di lavoratori che oltre a svolgere le mansioni di messi di conciliazione, prestano anche la loro opera e collaborazione giornaliera con gli uffici della pretura in qualità di archivisti, ricercatori di pratiche, amanuensi, uscieri, dattilografi, custodi, eccetera.

È bene ricordare che secondo la normativa vigente sono affidati ai messi di conciliazione i seguenti compiti:

a) di notifica degli atti del giudice conciliatore;

b) di esazione, pignoramento e vendita per il recupero di tutti i crediti dello

Stato; come tasse di registro, aumenti di valore, canoni RAI-TV, contravvenzioni municipali, tasse daziarie e crediti vari degli enti pubblici e parastatali.

Si tratta di compiti di essenziale interesse per l'amministrazione dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Non fosse altro per l'importanza di tali compiti, oltre che per motivi di umanità e diritto, varrebbe bene la pena di affrontare i problemi della categoria.

È noto che i messi di conciliazione svolgono funzioni vere e proprie di ufficiali giudiziari, particolarmente per le entrate patrimoniali dello Stato ed enti pubblici, ma, in pratica, se dipendenti comunali sono pagati quali inservienti, bidelli, uscieri, eccetera; se non dipendenti comunali, solo nei grandi comuni,

usufruiscono di un assegno, senza previdenza sociale, da parte dei comuni pari allo stipendio iniziale degli uscieri comunali senza aggiunta di famiglia, né altri benefici di legge.

I messi di conciliazione, ausiliari dei giudici conciliatori, sono:

1) persone che, essendo inservienti comunali, fruiscono, come tali, del trattamento di previdenza della Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali;

2) persone residenti nel comune che esercitano attività lavorative varie soggette alle norme sulle assicurazioni obbligatorie e svolgono, altresì, funzioni di messi di conciliazione;

3) persone residenti nel comune e abilitate alle funzioni di messo di conciliazione che non svolgono attività

soggetta alle norme sulle assicurazioni obbligatorie e non fruiscono di alcun trattamento previdenziale e di quiescenza.

La nostra attenzione va rivolta alla incredibile situazione di disagio nella quale versano migliaia di lavoratori, per la quale urge un intervento di carattere legislativo.

I messi di conciliazione sono costretti a lavorare praticamente per l'intera giornata, senza quei limiti di orario che per gli altri lavoratori sono un obbligo e per essi sarebbe un beneficio.

In relazione alla lunga esperienza e conoscenza di usi, abitudini, ambienti, località, frazioni nei diversi comuni cui operano, possono assolvere, con cognizione di causa, le mansioni di ufficiale giudiziario, nei posti vacanti, a nomina ed inquadramento avvenuto.

PROPOSTA DI LEGGE
—**ART. 1.**

1. I messi di conciliazione, che hanno esercitato, per il periodo minimo di un quinquennio, tali funzioni in sedi di capoluogo di mandamento, conseguono la nomina e l'inquadramento nel ruolo di aiutanti ufficiali giudiziari, con tutti i diritti e doveri e compiti inerenti a tale ufficio, previo parere favorevole dei capi di corte d'appello dei rispettivi distretti giudiziari e dopo l'esito favorevole di un colloquio, condotto da una commissione circondariale, per ogni tribunale, composta da tre magistrati, di cui uno con qualifica di consigliere di Corte di cassazione, in servizio o in pensione.